

D.g.r. 20 novembre 2017 - n. X/7404

Determinazioni in merito ai criteri per l'assegnazione ai comuni delle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni annualità 2017, in attuazione del d.lgs. 65/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 e «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lett. e);

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare:

- gli articoli 1 e 2 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'art. 8 che ha previsto l'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale- di durata triennale- che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- l'art. 12, comma 1 che ha istituito il «Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione» per la promozione del predetto sistema integrato di educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione pluriennale. Il Fondo nazionale finanzia:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia e stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- l'art. 12, commi 3 e 4, il quali prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Comuni previa programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti locali;
- l'art. 13, il quale prevede che la dotazione del citato Fondo nazionale è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

Visto in particolare l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 che approva lo schema di deliberazione del Consiglio dei Ministri recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni», nonché lo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante «Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione», approvati ed in fase di formale emanazione e pubblicazione;

Considerato che i sopra richiamati schemi di decreto:

- disciplinano, le procedure e i termini di finanziamento per ciascuna annualità del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 65/2017;
- ripartiscono tra le Regioni le risorse del Fondo nazionale di

cui all'art. 12 del d.lgs. 65/2017 afferenti all'annualità 2017, pari complessivamente a euro 209 milioni, assegnando alla Regione Lombardia una quota pari a € 40.000.464,00 sulla base dei seguenti criteri: per il 40% in proporzione alla popolazione di età compresa da zero a sei anni risultante dai dati ISTAT, per il 50% in proporzione alla percentuale di iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e per il 10% in misura proporzionale alla popolazione di età compresa fra tre e sei anni, non iscritta alla scuola dell'infanzia statale;

- specificano che le risorse sono destinate a finanziare spese sostenute dagli Enti locali (Comuni) per le tipologie di interventi enucleati nell'art. 12, comma 1 del predetto d.lgs. 65/2017, definiti ed articolati sulla base degli atti di programmazione regionale;
- stabiliscono che le Regioni:
 - a) entro il 20 novembre 2017, comunicano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco dei Comuni, o delle loro forme associative ammessi al finanziamento statale per l'anno 2017, sentite le ANCI regionali;
 - b) entro il 31 gennaio 2018 trasmettono al medesimo Ministero le tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni o alle loro forme associative;

Richiamate le leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:
 - a) gli art. 6 e 7 che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione - e relativi servizi connessi e funzionali - espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
 - b) l'art. 7- ter, il quale dispone che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle Scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
 - c) l'art. 8 che prevede l'attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il sistema dote;
- 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario, ed in particolare l'articolo 4 che prevede tra i compiti delle unità di offerta sociale la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n.78 - che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

Rilevata la necessità di garantire ai Comuni lombardi l'erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione relative all'annualità 2017 nei termini previsti dalla normativa statale, al fine di garantire il consolida-

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 23 novembre 2017

mento e la qualificazione del sistema regionale lombardo dei servizi educativi per l'infanzia previsto dagli atti normativi e di programmazione regionali tenendo conto:

- del rilevante numero di bambini frequentanti;
- della necessità di favorire il contenimento delle rette scolastiche a carico delle famiglie, in particolare nell'attuale contesto socioeconomico;

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more dell'emanazione e pubblicazione dei decreti di attuazione del d.lgs. 65/2017 approvati in Conferenza Unificata il 2 novembre 2017, i seguenti criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni delle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni annualità 2017, in attuazione del d.lgs. 65/2017:

1. sono ammissibili al finanziamento i Comuni che erogano servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia paritarie private e comunali;
2. le risorse possono essere utilizzate dai Comuni per tutte le finalità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs 65/2017;
3. il riparto dei contributi è effettuato in base ai seguenti parametri:
 - a. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT;
 - b. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 50% relativo ai posti autorizzati nei servizi per la prima infanzia (dati Regione Lombardia ottobre 2017);
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome (dati Regione Lombardia a.s. 2016/2017) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2017/2018);
 - Il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 ei 36 mesi denominati «Sezioni Primavera» (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2016/2017);

Ritenuto altresì di demandare a successivo decreto dirigenziale la previsione finanziaria e l'elenco dei Comuni ammessi al contributo, sulla base dei predetti criteri;

Dato atto che sui contenuti della presente deliberazione sono stati sentiti l'ANCI regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, nelle more dell'emanazione e pubblicazione dei decreti di attuazione del d.lgs. 65/2017 approvati in Conferenza Unificata il 2 novembre 2017, i seguenti criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni delle risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni annualità 2017, in attuazione del d.lgs. 65/2017:

- a. sono ammissibili al finanziamento i Comuni che erogano servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia paritarie private e comunali;
- b. le risorse possono essere utilizzate dai Comuni per tutte le finalità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs 65/2017;
- c. il riparto dei contributi è effettuato in base ai seguenti parametri:
 1. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT;
 2. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 50% relativo ai posti autorizzati nei servizi per la prima infanzia (dati Regione Lombardia ottobre 2017);
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome (dati Regione Lombardia a.s. 2016/2017) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2017/2018);
 - Il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi de-

nominati «Sezioni Primavera» (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2016/2017).

2. di demandare a successivo decreto dirigenziale la previsione finanziaria e l'elenco dei Comuni ammessi al contributo, sulla base dei criteri di cui al punto 1;

3. di demandare alla Direzione regionale «Istruzione, Formazione e Lavoro», in collaborazione con la Direzione «Reddito si autonomia e Inclusione Sociale», per gli ambiti di relativa competenza, l'attuazione della presente deliberazione, ed in particolare la comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento, nonché la trasmissione al medesimo Ministero delle tipologie di interventi di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 65/2017, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi